

Determinazione convenzionale "per relationem"

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - interessi ultralegali - convenzione - determinazione convenzionale "per relationem" - ammissibilità - requisiti - univocità- riferimento alle condizioni usualmente praticate - ammissibilità - condizioni - esistenza di discipline vincolanti su scala nazionale - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018

>>> La convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, sicché una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca solo se il riferimento "per relationem" sia coordinato alla esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la pattuizione sugli interessi di mora fosse affetta da nullità per indeterminabilità del tasso di interessi dovuto, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 1284, comma 3, c.c., siccome genericamente riferentesi al "tasso di massimo scoperto applicato dalle banche sulla piazza di Gaeta").

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018